

ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA', POLITICHE GIOVANILI,  
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E  
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Provvedimento dirigenziale

N. 1003 in data 03-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODALITA' STRAORDINARIE DI GESTIONE E DI  
RENDICONTAZIONE DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE DI  
FREQUENZA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 7 DELL'ALLEGATO B) PD  
5130/2020

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE  
EUROPEO E GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

- a) richiamato il PO FSE VALLE D'AOSTA 2014-2020 "INVESTIMENTI IN FAVORE  
DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" cofinanziato dal Fondo sociale europeo,  
approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, e

modificato con successiva Decisione C(2020) 4033 del 12 giugno 2020 (di seguito, PO FSE 2014/20);

- b) visti la “Descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione (SIGECO)” e il “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”, documenti che definiscono il Sistema di gestione e controllo del PO FSE 2014/20 (di seguito, SIGECO) e il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 24 luglio 2020;
- c) richiamati i provvedimenti dirigenziali:
- n. 4958 in data 26/10/2016, relativo all’approvazione “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (di seguito, Direttive regionali vers\_01);
  - n. 5543 del 26/09/2019 relativo all’approvazione delle “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo - Versione\_02,” (di seguito, Direttive regionali vers\_02);
- d) richiamato l’art. 65 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede, la copertura dei costi sostenuti dagli enti per il riconoscimento, a favore degli allievi disoccupati o inoccupati, di un’indennità sostitutiva per il periodo di sospensione delle attività formative;
- e) visto il Provvedimento dirigenziale n. 3614 del 22 luglio 2020, relativo all’approvazione delle disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- f) dato atto che l’art. 7, comma 7 delle Disposizioni derogatorie approvate con PD 3614/2020 stabilisce, tra l’altro, che *ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 della legge regionale 8/2020, in relazione ai corsi di formazione già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l’erogazione in favore degli allievi disoccupati o inoccupati di un’indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo, **può essere concessa un’indennità sostitutiva per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza;***
- g) rilevato che, tra le misure per sostenere la frequenza dei percorsi di formazione professionale di cui al precitato art. 65 della l.r. 8/2020, l’intenzione del legislatore fosse quella di promuovere la prosecuzione del percorso formativo mediante l’erogazione di un’indennità sostitutiva connessa alla frequenza in favore degli allievi disoccupati o inoccupati partecipanti a corsi di formazione cofinanziati già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali fosse prevista già l’erogazione di indennità di frequenza;
- h) rilevato, da parte delle Strutture regionali responsabili per l’attuazione degli interventi (SRRAI) in sede di verifiche gestionali, che per alcuni progetti, i relativi enti beneficiari non hanno proceduto ad erogare le indennità sostitutive in argomento ed a rendicontarne le spese;

- i) appurato, a seguito di colloqui intercorsi tra l'Autorità di gestione FSE (di seguito, AdG), le SRRAI e gli enti beneficiari, che la ragione per cui le indennità sostitutive non sono state erogate, e successivamente rendicontate, sia da ricondursi alla formulazione dell'art. 7, comma 7 delle Disposizioni derogatorie di cui in f) in merito all'erogazione dell'indennità sostitutiva;
- j) dato atto, quindi, che l'Autorità di gestione ha ritenuto necessario esplicitare il contenuto dell'art. 65 della l.r. 8/2020, così come recepito dall'art. 7, comma 7 delle Disposizioni derogatorie, nel modo più uniforme possibile all'intenzione originaria del legislatore, e che, quindi, ha proceduto, con Provvedimento dirigenziale n. 5130 del 7 ottobre 2020, a sostituire le disposizioni derogatorie di cui alla precedente lettera e), modificando, tra l'altro, la formulazione dell'art. 7, comma 7, con la seguente: *“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 della legge regionale 8/2020, in relazione ai corsi di formazione già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l'erogazione in favore degli allievi disoccupati o inoccupati di un'indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo, il beneficiario **è tenuto ad erogare**, a quanti siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, un'indennità sostitutiva per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza”*;
- k) attestato, inoltre, che i progetti rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera h), sono riconducibili a due casistiche:
- progetti per cui il beneficiario ha presentato il rendiconto finale e per cui la SRRAI sta svolgendo le verifiche di propria competenza, ai sensi di quanto previsto dal SIGECO del PO FSE 2014/20;
  - progetti per cui il beneficiario ha presentato il rendiconto finale e per cui la SRRAI, espletate le verifiche di propria competenza, ha proceduto all'inoltro alla Struttura Controllo progetti europei e statali, deputata del controllo di I livello;
- l) ritenuto opportuno considerare uniformemente e coerentemente alla corretta interpretazione dell'art. 65 di cui alla l.r. 8/2020 ed evitare l'indebita esclusione dal ricevimento dell'indennità di frequenza di individui aventi diritto, sia i progetti conclusi e/o rendicontati prima della data di approvazione del PD 5130/2020 sia quelli conclusi e/o rendicontati successivamente;
- m) dato atto che né il SIGECO di cui alla precedente lettera b) né le Direttive regionali di cui alla precedente lettera c) disciplinano puntualmente le modalità per la gestione delle casistiche in argomento;
- n) ritenuto opportuno definire le modalità di gestione e di rendicontazione relativamente ai progetti rientranti nelle casistiche di cui alla precedente lettera k);
- o) dato atto che le modalità di gestione e di rendicontazione in argomento derogano parzialmente alle prescrizioni in merito alla decorrenza di ammissibilità delle spese previste dalle Direttive regionali di cui alla lettera c), nei termini in cui le spese per le indennità sostitutive di frequenza sono ammissibili anche se sostenute dopo la conclusione del progetto;
- p) dato atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi di cui al presente provvedimento sono stanziare sul bilancio di gestione per il triennio 2021/23, a seguito di apposite variazioni

di bilancio approvate nel corso del 2020, nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale, nei capitoli di spesa in capo rispettivamente a:

- Struttura Politiche della formazione, sull'annualità 2021: un totale di 1.000.000,00 € sui capitoli U0025261, U0025262, U0025260, U0025259, U0025258 e U0025263;
- Dipartimento Politiche sociali, sull'annualità 2021: un totale di 50.000,00 € sui capitoli di risorse aggiuntive regionali U0025273 e U0025103

e che si provvederà, con successivi atti, all'accertamento delle relative risorse vincolate;

- q) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- r) richiamata la DGR n. 1103 del 06/09/2018 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come prorogato con DGR 1400/2020;
- s) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;
- t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

#### DECIDE

1. di approvare le modalità straordinarie di gestione e di rendicontazione delle indennità sostitutive di frequenza di cui all'art. 7, comma 7 del PD n. 5130/2020, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1. trovano applicazione esclusivamente per i progetti di cui alla lettera i) delle premesse, così come meglio disciplinato all'interno del documento stesso;
3. di dare atto che le modalità di gestione e di rendicontazione in argomento derogano parzialmente alle prescrizioni in merito alla decorrenza di ammissibilità delle spese previste dalle Direttive regionali, nei termini in cui le spese per le indennità sostitutive di frequenza sono ammissibili anche se sostenute dopo la conclusione del progetto;
4. di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui alle premesse sono stanziati sul bilancio di gestione per il triennio 2021/23, a seguito di apposite variazioni di bilancio approvate nel corso del 2020, nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale, nei capitoli di spesa in capo rispettivamente a:
  - Struttura Politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, sull'annualità 2021: un totale di 1.000.000,00 € sui capitoli U0025261, U0025262, U0025260, U0025259, U0025258 e U0025263;

- Dipartimento Politiche sociali, sull'annualità 2021: un totale di 50.000,00 € sui capitoli di risorse aggiuntive regionali U0025273 e U0025103 e che si provvederà, con successivi atti, all'accertamento delle relative risorse vincolate;
5. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, di competenza delle SRRAI, il riconoscimento degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui al punto precedente, con l'indicazione delle coperture finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa e relative annualità del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE  
Davide GENNA

IL DIRIGENTE  
Marco RICCARDI



## ALLEGATO A)

### **MODALITA' STRAORDINARIE DI GESTIONE E DI RENDICONTAZIONE DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE DI FREQUENZA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 7 DEL PD 5130/2020**

Il presente documento ha la finalità di definire le modalità straordinarie di gestione e di rendicontazione di alcuni progetti conclusi e/o rendicontati prima dell'adozione del PD 5130/2020, per i quali gli enti beneficiari non hanno proceduto ad erogare le indennità sostitutive ed a rendicontarne le spese prima della rendicontazione del progetto. Tali progetti sono riconducibili a due casistiche:

- progetti per cui il beneficiario ha presentato il rendiconto finale e per cui la SRRAI sta svolgendo le verifiche di propria competenza, ai sensi di quanto previsto dal SIGECO del PO FSE 2014/20;
- progetti per cui il beneficiario ha presentato il rendiconto finale e per cui la SRRAI, espletate le verifiche di propria competenza, ha proceduto all'inoltro alla Struttura Controllo progetti europei e statali, deputata del controllo di I livello.

Si descrivono, di seguito, le modalità gestionali per le casistiche sopra riportate, che costituiscono una fattispecie straordinaria e che non sono disciplinate all'interno del SIGECO e delle Direttive regionali.

#### Progetti per cui il beneficiario ha presentato il rendiconto finale e per cui la SRRAI sta svolgendo le verifiche di propria competenza

La SRRAI, a seguito dell'adozione del presente atto, procede ad annullare, mediante l'apposita funzionalità del sistema informativo SISPREG2014, il rendiconto presentato dal beneficiario.

Al fine di aumentare la dotazione finanziaria del progetto per la copertura delle indennità sostitutive in argomento, il beneficiario e la SRRAI procedono, ciascuno per quanto di propria competenza, agli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 1 delle Disposizioni derogatorie di cui al PD 5130/2020. Il comma 2 dell'art. 8 delle Disposizioni derogatorie non trova, pertanto, applicazione.

Il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di notifica da parte della SRRAI, a mezzo PEC, della variazione del piano finanziario sul sistema informativo, deve procedere a trasmettere una nuova rendicontazione finale, includendo anche le spese relative alle indennità sostitutive di frequenza. Decorso tale termine, si applicheranno le sanzioni di cui alle Direttive regionali.

Le spese per le indennità sostitutive di frequenza sono ammissibili anche se sostenute dopo la conclusione del progetto, in parziale deroga alle prescrizioni in merito alla decorrenza di ammissibilità delle spese previste dalle Direttive regionali.

Progetti per cui il beneficiario ha presentato il rendiconto finale e per cui la SRRAI, espletate le verifiche di propria competenza, ha proceduto all'inoltro del rendiconto al controllore di I livello

La SRRAI procede a richiedere al beneficiario, a mezzo PEC, la predisposizione di un ulteriore rendiconto finale inerente le spese delle indennità sostitutive di frequenza . A conclusione del progetto, all'interno del SI SISPREG2014 saranno quindi, presenti, due rendicontazioni con la dicitura "finale".

Al fine di aumentare la dotazione finanziaria del progetto per la copertura delle indennità sostitutive in argomento, il beneficiario e la SRRAI procedono, ciascuno per quanto di propria competenza, agli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 1 delle Disposizioni derogatorie di cui al PD 5130/2020. Il comma 2 dell'art. 8 delle Disposizioni derogatorie non trova, pertanto, applicazione.

Il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di notifica, a mezzo SISPREG2014, della variazione del piano finanziario - o della trasmissione del verbale definitivo del controllo di I livello, se successivo -, deve procedere a trasmettere una nuova rendicontazione finale relativa alle spese delle indennità sostitutive di frequenza. Decorso tale termine, si applicheranno le sanzioni di cui alle Direttive regionali.

Le spese per le indennità sostitutive di frequenza sono ammissibili anche se sostenute dopo la conclusione del progetto, in parziale deroga alle prescrizioni in merito alla decorrenza di ammissibilità delle spese previste dalle Direttive regionali.

La SRRAI, in sede di predisposizione della check list gestionale prevista dal SIGECO, dà evidenza della fattispecie.

MARCO RICCARDI

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 04/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO